

N. R.G. 2020/809



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SEZIONE IMPRESA

In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Giudici;

Dott.ssa Pompetti Gabriella Presidente rel./est.

Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice

Dott. Andrea Marani Giudice

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

FALLIMENTO ELEMENTS OF LUXURY S.R.L. (N. 51/2016 REG. FALL. TRIBUNALE
DI MACERATA) (C.F. 01670320439), con il patrocinio dell'avv. BUONGARZONE
CARLO;

ATTORE

contro

ANNA [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI
STEFANO;

convenuta

con la chiamata in causa di

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. COMAND STEFANO;

terzo chiamato

a scioglimento della riserva assunta dal G.I. alla udienza del 23/02/2023,

sulla ammissione del giuramento decisorio richiesto alla citata udienza dalla convenuta

██████████
Visti gli artt. 233 e ss c.p.c. e gli artt. 2736 e ss c.c.

all'esito della camera di consiglio del 27/03/2023,

emette la seguente

ORDINANZA

Il giuramento decisorio richiesto dalla convenuta ██████████ sui capitoli formulati nella nota depositata alla udienza del 23/02/2023 (fissata per la precisazione delle conclusioni) è inammissibile ex art. 2739 c.c. per le ragioni che seguono.

Come è noto:

- il divieto di deferire giuramento su fatti illeciti ex art. 2739 cod. civ., comprende ogni ambito generatore di responsabilità (sia essa penale, civile e/o amministrativa) e quindi anche quello di cui all'art. 2043 cod. civ., in cui si iscrive l'azione esercitata nel caso di specie ex art. 146 L.F. e art. 2476 c.c. dal Fallimento attore nei confronti della ██████████ a seguito della quale quest'ultima ha esercitato l'azione di regresso nei confronti del terzo chiamato (cfr. sul punto pacifica quanto granitica giurisprudenza della S.C.; fra le tante si vedano *Ordinanza n. 647 del 12/01/2023*; Cass. 2009 n. 12886; Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2014, n. 6347);
- la S.C. ha precisato che la ratio di cui all'art. 2739 cod. civ. è quella di evitare il dilemma tra confessare la propria responsabilità o rendersi spergiuro.
- La norma di cui all'art. 2739 cod. civ. (divieto di deferimento del giuramento su fatti illeciti) trova il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo di responsabilità civile, penale o amministrativa. Lo scopo perseguito di tutelare il diritto di difesa del giurante, che non può essere obbligato, nell'ambito di un ordinamento giuridico progredito, alla confessione dell'illecito, inteso come fonte di una sua responsabilità personale penale, civile o amministrativa;

- la S.C. ha altresì precisato – con orientamento anche in tal caso granitico- che il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico (cfr. Cass. 2013 n. 10184; Cass. 2018 n. 27086);
- infine sempre la S.C. ha affermato che: *“È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito”* (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2022 n. 1551; Cass. 2011 n. 39).

Orbene applicando i superiori principi al caso di specie ne discende:

- l'inammissibilità del giuramento decisorio richiesto dalla difesa della convenuta sui capitoli indicati nella richiesta in primis in quanto tutti i capitoli formulati vertono su fatti che – anche se ammessi- non comporterebbero automaticamente l'accoglimento della domanda avanzata dalla ██████ nei confronti del ██████ implicando invece la valutazione dei predetti da parte di questo Tribunale in relazione alla assunzione della qualifica di amministratore di fatto della società fallita da parte del ██████ in epoca precedente alla sua formale nomina (si rammenta che quest'ultima ha formulato la seguente domanda...*“accertare e dichiarare la responsabilità di entrambi gli ex amministratori con condanna del sig. ██████ al pagamento in favore della sig.ra ██████ del 50% di quanto essa sia tenuta a corrispondere alla curatela fallimentare detratto l'importo di euro 20.000,00 già pagato dal sig. ██████”*);
- in secondo luogo, l'inammissibilità del giuramento decisorio richiesto in quanto tutti i capitoli articolati vertono sulla esistenza di un rapporto giuridico (quale è

quello di amministratore di fatto) fra il [REDACTED] e la società fallita (la figura dell'amministratore di fatto di una società implica la stipula fra la società e il soggetto di un contratto di mandato che è un atto negoziale e non già un fatto storico. Appare evidente che l'oggetto qualificante e decisivo del giuramento così come confezionato dalla convenuta risiede non in un fatto storico, ma in un atto giuridico la nomina ad amministratore di fatto del [REDACTED] e quindi la conclusione di un contratto con la società fallita;

- Infine l'inammissibilità del giuramento richiesto in quanto -nella prospettiva della [REDACTED] - è diretto a supportare la domanda di regresso svolta nei confronti del [REDACTED] con riferimento a quella risarcitoria proposta verso di lei dalla Curatela attrice, sicché tenderebbe a far confessare al [REDACTED] la realizzazione di un comportamento illecito, in violazione dell'art. 2739 cod. civ., ed in particolare una sua responsabilità civile (quella penale è stata già esclusa dal Tribunale di Macerata con la sentenza depositata in atti).

P.Q.M.

non ammette il giuramento decisorio sui capitoli formulati dalla [REDACTED] in quanto inammissibile per le causali di cui in motivazione;

fissa per la precisazione delle conclusioni dinanzi al G.I. l'udienza del 25/05/2023 ore 9,40.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/03/2023

Si comunichi

Il Presidente rel./est.

Dott.ssa Gabriella Pompetti